

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 Marzo 1998, n. 142)

### TRA

la Business School24 S.p.A., con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano (MI), Partita I.V.A. 09957980965, rappresentato dal Dott. Valerio Momoni, nato a Roma il 12 aprile 1977, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, (d'ora innanzi Soggetto promotore)

### E

il Ministero della Cultura, codice fiscale n. 97904380587, con sede legale in via del Collegio Romano 27, 00186 – Roma, rappresentato dal Direttore Generale Educazione, ricerca e Istituti culturali nella persona del Dott. Andrea De Pasquale, nato a Sanremo (IM) il 22 novembre 1970, domiciliato per la carica presso l'Ente, (d'ora innanzi Soggetto ospitante)

### PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859;
- per tirocinio curriculare, d'ora in poi "tirocinio", si intende il tirocinio finalizzato al completamento di un percorso formativo più ampio intrapreso dal tirocinante che dà diritto a crediti formativi; lo stesso è incluso nei piani di studio di Università o di Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari, oppure previsto all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione pur non direttamente finalizzato al conseguimento di crediti formativi, ma promosso da Università o Istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio dei titoli accademici o da ente di formazione accreditato; i destinatari dell'iniziativa sono studenti sia di percorsi universitari sia di percorsi di formazione non finalizzati al conseguimento di crediti.
- la presente Convenzione costituisce riferimento generale per l'attivazione dei tirocini curricolari presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, a beneficio di studenti iscritti ai master promossi dalla Business School24 S.p.A.;
- per Soggetto ospitante - con le relative competenze e implicazioni richiamate negli articoli della presente Convenzione - si intende la specifica sede di attivazione e di svolgimento del tirocinio in seno alle strutture centrali e periferiche del Ministero della cultura

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta di Business School24, nel rispetto delle previsioni dell'art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998.

#### Art. 2

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. Il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Non è altresì prevista alcuna forma di indennità.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutore indicato dal Soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore del Soggetto promotore e del tutore del Soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
- le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### **Art. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito al Soggetto ospitante, nonché sui processi di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

### **Art. 4**

1. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore, il quale, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, provvederà a comunicarlo agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.

### **Art. 5**

Il Soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e a consegnare al Soggetto promotore un'autocertificazione delle misure di prevenzione e protezione che saranno assicurate al tirocinante;
- consentire al tutor del Soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del Soggetto ospitante per verificare l'andamento dell'esperienza e per la stesura della relazione finale;
- informare il Soggetto promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
- comunicare tempestivamente l'eventuale sospensione anticipata del tirocinio al Soggetto promotore.

### **Art. 6**

1. La presente convenzione ha la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.

2. Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R ovvero mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale, lo scioglimento consensuale o la naturale scadenza non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. In ogni caso è assicurato lo svolgimento dei tirocini già avviati, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

### **Art. 7**

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dalla stipula e dall'esecuzione della presente Convenzione conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e ai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali rilevanti in materia.

### **Art. 8**

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa nazionale vigente in materia.

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

### **Art. 9**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

**Art. 10**

In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

**Art. 11**

La presente Convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale. Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR del 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico del richiedente. È soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, da assolversi ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Milano, 30 maggio 2024

**Firma per il soggetto promotore, Business School24 S.p.A.**

Amministratore Delegato  
Dott. Valerio Momoni

Firmato digitalmente da: Valerio  
Momoni  
Data: 04/06/2024 10:45:41

**Firma per il soggetto ospitante, Ministero della cultura**

Direttore Generale Educazione,  
ricerca ed istituti culturali  
Dott. Andrea De Pasquale

Firmato digitalmente da  
**ANDREA DE PASQUALE**

CN = DE PASQUALE ANDREA  
O = Ministero della Cultura  
SerialNumber =  
TINIT-DPSNDR70S201138D  
C = IT



